



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 961

Crissolo, 24 aprile 2017

ORDINANZA N. 4/2017 OBBLIGO DI MANUTENZIONE della VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 24.10.2016 a mezzo della quale è ordinato:

- ✓ a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade Comunali **fuori dai centri abitati, entro e non oltre il giorno di Domenica 30 aprile 2017, il taglio delle piante** esistenti lungo il bordo delle strade suddette **entro una fascia non inferiore a mt. 6, misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale**, nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato o comunque in cattive condizioni, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche tenendo in considerazione i possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, vento, nevicata, e di rimuovere, entro lo stesso termine di cui sopra, tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami e tronchi sia ramaglia, dalla fascia di rispetto stradale, garantendo la completa pulizia della medesima;
- ✓ a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade Comunali sia esterni che **interni ai centri abitati, di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività**, alla manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché al **taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale**, o che non consentono la regolare visibilità sia del transito sia della segnaletica, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare o pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada e di sgombero neve.

VISTO l'Art. 18 del Regolamento Regionale Forestale di attuazione dell'art. 13 L.R. 4/2009 che, nello specifico, definisce il periodo di taglio, nei boschi cedui e a governo misto per altezze superiori ai 1.000 m.s.l.m., dal 1° settembre al 31 maggio di ogni anno;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra premesso di prorogare il termine ultimo per l'esecuzione delle opere manutentive di taglio piante ed arbusti ai lati di strade Comunali, fuori ed all'interno dei centri abitati, **al giorno di MERCOLEDI' 31 MAGGIO 2017;**

VISTO inoltre l'art. 823 Cod.Civ. ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689 / 81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTO E RICHIAMATO il Codice della Strada (D.Lvo n. 285 del 30. 04. 1992) ed in particolare gli Artt. n. 16, 18 e n. 29;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e in particolare l'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

RIBADITI gli obblighi relativi alle strade/vie del centro abitato come più sopra richiamati;

RITENUTO, altresì e per tutto quanto sopra esposto, opportuno emettere apposita ordinanza di proroga del termine ultimo per l'esecuzione delle opere manutentive di che trattasi;

ORDINA

1. è prorogato al giorno di mercoledì 31 maggio 2017 l'Ordine di cui al provvedimento n. 21 del 24.10.2016, rivolto a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi, ai lati di strade Comunali **fuori dai centri abitati, per il taglio delle piante** esistenti lungo il bordo delle strade suddette **entro una fascia non inferiore a mt. 6, misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale**, nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato o comunque in cattive condizioni, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche tenendo in considerazione i possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, vento, nevicata, e di rimuovere, entro lo stesso termine di cui sopra, tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami e tronchi sia ramaglia, dalla fascia di rispetto stradale, garantendo la completa pulizia della medesima;

AVVISA

In caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, valgono le prescrizioni di cui all'Atto – Ordinanza – n. 21 del 24.10.2016.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241 del 07-8-1990 e s.m. e i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano Geom. Marco BOVERO;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune;

Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7. 08. 1990 n. 241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO
F.to Geom. Marco BOVERO